

DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 - *Coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione approvata dal Senato il 26 luglio 2006 e dalla Camera il 3 agosto 2006*

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

... Omissis...

Art. 13

(Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza)

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite **o partecipate** dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, **in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali**, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, **devono** operare esclusivamente con gli enti costituenti **o partecipanti** o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. **Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti.**

2. Le società **di cui al comma 1** sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, **nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica**, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori **diciotto** mesi. **I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.**

4. I contratti conclusi, **dopo la data di entrata in vigore del presente decreto**, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. **Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data.**

... Omissis...